

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 94/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 1° dicembre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 1983, con il quale l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente del Consiglio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Ernesto Basile e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2005 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ernesto Basile

PRESIDENTE

Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2006.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO CENTRALE PER
LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE
(ICRAM) PER L'ESERCIZIO 2005

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. — Aspetti istituzionali	»	14
2. — Organi e attività	»	17
3. — Il personale	»	36
4. — Il bilancio	»	42
5. — Conclusioni	»	61

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce sulla gestione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) relativa all'esercizio finanziario 2005.

L'Ente è assoggettato al controllo della Corte ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La gestione finanziaria dell' ICRAM ha già formato oggetto di relazioni di questa Corte fino all'esercizio 2004.

La precedente relazione, relativa all'esercizio finanziario 2004, è stata deliberata e comunicata alle due Camere del Parlamento con la determinazione n. 7/2006 del 23 febbraio 2006 (cfr. Atti parlamentari – XIV Legisl. Doc. XV, n. 394).

I. ASPETTI ISTITUZIONALI

Le precedenti relazioni di questa Corte hanno diffusamente illustrato i provvedimenti normativi concernenti l'Ente in esame, a partire dalla sua istituzione — disposta nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che conteneva il "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima" — al fine della ricerca nel campo della pesca, dell'acquacoltura e dell'ecologia marina e in vista della protezione, miglioramento e sviluppo delle risorse ittiche (art. 8).

Le leggi successivamente intervenute hanno arricchito le competenze dell'Ente, trasformandolo da istituzione nata con funzioni prevalentemente rivolte al settore della pesca marittima, in un organismo con finalità sempre più attinenti alla tutela dell'ambiente marino. Di conseguenza sono mutate nel tempo anche le Amministrazioni vigilanti.

L'Ente, inizialmente denominato "Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima" (ICRAP) dall'art. 8 della citata legge n. 41/1982, fu sottoposto alla vigilanza dell'allora Ministero della marina mercantile.

Compiti consultivi furono ad esso conferiti dalla legge n. 979/1982 per la creazione di aree marittime protette nonché dalla legge n. 72/1992 in materia di calamità o avversità meteomarine o ecologiche e, in pari tempo, venne previsto un piano triennale, concomitante con quello nazionale della pesca, dalla legge n. 165/1992 (di modifica della legge istitutiva n. 41/1982) per lo svolgimento di attività di ricerca, anche con apporti esterni.

La legge 24 febbraio 1992, n. 220, concernente "Interventi in difesa del mare", mutava la denominazione dell'Ente in quella attuale di "Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare", mentre venivano confermati i compiti di collaborazione, ad esso in precedenza conferiti, con l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, operante presso il Ministero della marina mercantile. Le competenze attribuite all'ICRAM in materia di pesca venivano trasferite, con legge n. 491/1993, al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, che assumeva altresì i compiti di vigilanza.

La legge 24 dicembre 1993, n. 537 sopprimeva il Ministero della marina mercantile e trasferiva al Ministero dell'ambiente i compiti di tutela e di difesa dell'ambiente marittimo nonché l'Ispettorato per la difesa del mare, consentendo

all'Amministrazione dell'ambiente di avvalersi, in materia, dell'ICRAM (art. 1, commi 8 e 10).

Ulteriori interventi legislativi sottolineavano le ragioni della transizione dell'ICRAM nel vasto ambito della tutela dell'ambiente. La legge 21 gennaio 1994, n. 61 di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, istituiva l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sottoponeva l'ICRAM alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (art. 1-bis), nel cui stato di previsione della spesa veniva prevista l'iscrizione del relativo contributo statale. L'ANPA poteva inoltre avvalersi dell'ICRAM per le attività relative all'ambiente marino, mentre era prevista l'emanazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un decreto di concerto con il Ministero della funzione pubblica, recante norme di coordinamento ed integrazione tra ANPA e ICRAM nonché norme di organizzazione di quest'ultimo.

Con decreto del Ministro dell'ambiente 28 luglio 1994 venivano emanate le sole norme relative all'organizzazione e alle funzioni dell'ICRAM, con il riconoscimento al medesimo della natura di "ente non strumentale" e con la riserva di disporre, con separato provvedimento, le modalità di coordinamento e integrazione fra i due Enti. Tale provvedimento, peraltro, è stato emanato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro della funzione pubblica in data 21 maggio 2001, che reca il nuovo statuto dell'ICRAM.

L'ICRAM ha, quindi la natura giuridica di "ente" in forza della sua qualifica di soggetto operante nell'ambito della ricerca non strumentale, e conserva la propria personalità giuridica e i propri organi d'amministrazione collegiali e monocratico.

L'Ente in esame ha così registrato nel tempo una notevole trasformazione delle sue funzioni, che da quelle di ricerca scientifica e tecnologica applicate alla pesca e allo sviluppo del patrimonio ittico, hanno riguardato sempre più l'ambiente marino in tutta la sua latitudine, così determinando una obiettiva confluenza e un sinergismo di esse con quelle propriamente devolute all'Amministrazione dell'ambiente e al suo organo-ente (ANPA e, successivamente, APAT).

Di conseguenza, come si è già detto, è mutata anche l'Amministrazione vigilante, che è oggi quella dell'ambiente, anche se permangono correlazioni funzionali dell'ICRAM con il Ministero delle politiche agricole e forestali, cui fanno capo le competenze in materia di pesca.

Le precedenti relazioni di questa Corte non mancavano di evidenziare come, da un lato, non era stata ancora chiarita l'ampiezza delle attribuzioni dell'ANPA in materia

di ricerca scientifica concernente il mare né era stata definita l'entità dei compiti di ricerca scientifica propri dell'ICRAM, dall'altro, come il riconoscimento ad esso della qualifica di "ente non strumentale" non era stato disposto – ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168/1989 – con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al riconoscimento della sua natura non strumentale non corrisponde tuttavia – l'autonomia organizzativa e regolamentare, ad eccezione del regolamento di amministrazione e contabilità, la cui carenza era stata riscontrata anche nella precedente relazione e che risulta in fase di predisposizione.

Con nota del 24 maggio 2004 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha chiesto chiarimenti al Ministero vigilante anche su tali aspetti rilevati dalla Corte.

In data 7 febbraio 2003, il Governo ha nominato un Commissario straordinario dell'ICRAM, in attesa della riorganizzazione dell'Istituto, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2002, n. 287, - che ha previsto la ridefinizione dei compiti e dell'organizzazione dell'Ente, con apposito regolamento ministeriale - e della conseguente ricostituzione degli organi di vertice.

In ottemperanza agli artt. 78, 84, 85 e 86 del DPR 27 febbraio 2003 n.97 e conformemente al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, in data 1^a novembre 2005, è stato attivato il servizio di controllo interno.

Nel dicembre del 2003 si è completata la ricostituzione degli organi statutari.

L'ente ha adeguato i criteri seguiti per la formazione del bilancio preventivo 2005 ai principi richiamati nel D.P.R. n. 97 del 2003.

Di rilievo è stata anche l'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione, al fine di razionalizzare e rendere efficienti le strutture operative dell'Ente.

A seguito delle dimissioni del Presidente, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, con provvedimenti del 30 giugno 2006 e del 5 settembre 2006, ha nominato un Commissario straordinario, nonché un sub Commissario.

Il competente ufficio di controllo, anche sulla base delle motivazioni fornite dal magistrato relatore della Sezione, ha mosso rilievo, non rinvenendo i presupposti di fatto e di diritto per la nomina del Commissario.

Lo stesso ufficio di controllo ha comunicato che in seguito al rilievo, il Ministero ha ritirato il provvedimento in questione.

Si riferirà nella prossima relazione sugli ulteriori sviluppi della vicenda.